

TI_GERICHTE 12.2022.103 vom 15. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.103

FR: TI_GERICHTE 12.2022.103 du 15 novembre 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.103 del 15 novembre 2022

Regeste

Contratto di lavoro - licenziamento immediato - indennità

Erwägungen

E. 15

novembre 2022 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti vicecancelliera: Ceschi Corecco sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 aprile 2021 da AO 1 (I) patrocinato dall' PA 2 contro AP 1 AP 2 tutti patrocinati da PA 1 con cui l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell'importo complessivo di fr. 26'661.85, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. _____ e _____ dell'UE di Mendrisio, nonché la consegna di un attestato di lavoro indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro; domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 21 giugno 2022, condannando i convenuti in solido a versare all'attore fr. 21'946.35, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, rigettando in via definitiva limitatamente all'importo suddetto i PE menzionati e ordinando loro di consegnare entro 30 giorni dalla notifica della decisione un attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro, senza prelevare oneri processuali e con l'obbligo per i convenuti, in solido, di rifondere all'attore fr. 2'000.- a titolo di ripetibili ridotte; appellanti i convenuti con appello 23 agosto 2022, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, il suo annullamento con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio; mentre con risposta 23 settembre 2022 l'attore propone la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili d'appello; letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuto in fatto: A. A partire dal mese di novembre 1996 AO 1 ha lavorato in qualità di fisioterapista presso lo Studio medico e di fisioterapia di AP 1 e AP 2, nel quale questi ultimi svolgevano la propria attività professionale di medico rispettivamente di fisioterapista, dapprima al 100% e a partire dal 2003 con un grado di occupazione del 50% e un salario mensile netto di fr. 2'594.70 per tredici mensilità (petizione ad 2.1, pag. 2; osservazioni ad 2.1, pag. 2). B. Con scritto raccomandato 23 luglio 2020 AO 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 ottobre 2020 (doc. C inc. CM.2020.678). Il giorno seguente è stato liberato dall'obbligo di prestare servizio (doc. D inc. CM.2020.678). Con lettera 17 agosto 2020 AP 1 e AP 2 hanno ricordato al dipendente che il contratto prevedeva un divieto di concorrenza valido nel Comune di M_____ e nel raggio di 7 chilometri dallo stesso (doc. E inc. CM.2020.678). Il 26 agosto 2020 AO 1,

tramite il suo rappresentante legale, ha contestato la pattuizione di un tale divieto, rivendicando il pagamento del salario, comprensivo della quota parte di tredicesima e del saldo vacanze, sino alla fine del rapporto di lavoro. Il giorno seguente AP 1 e AP 2 hanno comunicato al dipendente la rescissione immediata del contratto di lavoro per causa grave ai sensi dell'art. 337 CO, rimproverandogli la violazione del divieto di concorrenza, in particolare per avere divulgato ai pazienti del loro studio di fisioterapia che lo stesso sarebbe stato chiuso a breve (doc. G inc. CM.2020.678). Il 14 settembre 2020 AO 1 ha contestato la disdetta immediata (doc. H inc. CM.2020.678) e con precetti esecutivi n. _____ e _____ dell'UE di Mendrisio ha escusso AP 1 e AP 2 per l'importo complessivo di fr. 32'873.90 oltre le spese di esecuzione. Questi ultimi hanno interposto tempestiva opposizione (doc. I e J inc. CM.2020.678). C. Ritenendo ingiustificato il licenziamento immediato, con petizione 28 aprile 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento dell'importo di fr. 9'946.35 netti, oltre oneri sociali e interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di salario per il periodo da agosto a ottobre 2020 e tredicesima pro rata per l'anno 2020 e di fr. 16'715.50, oltre interessi al 5% dal 27 agosto 2020, a titolo di indennità per licenziamento immediato ingiustificato (pari a cinque mensilità), nonché il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE n. _____ e _____ dell'UE di Mendrisio, oltre la consegna di un attestato indicante la natura e la durata del rapporto di lavoro. D. Con risposta (recte: osservazioni) 28 giugno 2021 i convenuti si sono integralmente opposti alla petizione. Essi hanno dapprima eccepito la carenza di legittimazione passiva di AP 1 e rimproverato all'attore di avere gravemente violato il dovere di fedeltà. Nella denegata ipotesi di un accoglimento della pretesa attorea, essi hanno posto in compensazione il grave pregiudizio economico cagionato dall'agire sleale del dipendente, quantificato in complessivi fr. 25'000.- (fr. 15'000.- per la perdita di clientela e fr. 10'000.- a titolo di torto morale). E. All'udienza di dibattimento del 26 novembre 2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste e argomentazioni, notificando le prove. L'attore ha altresì contestato l'eccezione di carente legittimazione passiva di AP 1 e la violazione del dovere di fedeltà. F. Con disposizione ordinatoria 13 gennaio 2022 il Pretore ha ammesso l'audizione di sei testi (sui

E. 16

testi offerti dai convenuti allo scopo di dimostrare l'asserito agire sleale dell'attore, il Pretore, considerate le emergenze delle prove acquisite fino ad allora e tenuto conto del fatto che di tutti i testi offerti erano stati sentiti quelli "che la parte convenuta riteneva essere i più importanti" (verbale udienza 12 aprile 2022, pag. 7), ha respinto le prove non ancora assunte e chiuso l'istruttoria. Tale modo di procedere non consente di ritenere che il giudizio del primo giudice, reso previo apprezzamento anticipato delle prove, sia lesivo del diritto alla prova degli appellanti. La decisione del Pretore di rinunciare all'assunzione dei restanti testimoni, dopo aver sentito quelli ritenuti più importanti dai convenuti, resiste pertanto alla critica e va confermata. Tanto più che i convenuti nemmeno sembrano essersi lamentati di ciò in prima sede (art. 52 CPC). In tali circostanze anche la decisione del Pretore di ritenere decadute le prove dei tre testi inizialmente citati, la cui audizione è stata annullata per i loro motivi di salute, resiste alle critiche. 4.5 In merito all'interrogatorio delle parti gli appellanti si limitano a osservare che esso "risultava essenziale per sostanziare quanto allegato in sede di risposta e al dibattimento, in particolare per quanto concerne l'eccezione di carente legittimazione passiva ...e l'agire sleale" dell'attore

(appello, ad 8.3.3, pag. 15). La censura, del tutto generica, è nuovamente irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli appellanti omettendo di spiegare quali altre circostanze, oltre quelle ritenute dal primo giudice sui due temi, avrebbero dovuto essere dimostrate con l'assunzione di tale prova. A ciò si aggiunga che a fronte delle chiare risultanze documentali, da cui è emerso come AP 1 durante l'intera durata del rapporto contrattuale aveva agito in suo nome e non in rappresentanza della moglie, e del fatto che nessuno dei testimoni assunti ha confermato l'asserito agire sleale dell'attore, l'interrogatorio delle parti, nemmeno richiesto dagli appellanti quale prova, risultava del tutto inutile. Ne discende che, in assenza di una violazione del diritto di essere sentito, la richiesta, formulata in via subordinata, di annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice affinché completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, deve essere respinta. 5. Per i medesimi motivi esposti ai considerandi precedenti anche le condizioni per un'assunzione in questa sede (ai sensi dell'art. 316 cpv. 3 CPC) delle prove offerte dai convenuti, e rifiutate dal primo giudice, non sono adempiute e la richiesta va respinta. 6. Per quanto concerne l'indennità riconosciuta dal Pretore per il licenziamento immediato ingiustificato ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO (di fr. 12'000.-, pari a circa 3,5 mensilità lorde), gli appellanti ne contestano l'ammontare. 6.1 Essi rilevano innanzitutto che il Pretore avrebbe dovuto prendere come base di calcolo l'ultimo salario netto (di fr. 2'594.70). 6.1.1 Secondo l'art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento immediato ingiustificato il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità che stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, sia per quanto concerne il principio sia per quanto concerne l'ammontare, tenuto conto di tutte le circostanze (art. 4 CC). L'indennità non può superare l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Per fissare l'indennità dovuta sulla base dell'art. 337c cpv. 3 CO occorre di principio fondarsi sul salario lordo che il lavoratore ha guadagnato ogni mese prima della disdetta (sentenza del TF 4A_234/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2; 4A_310/2008 del 25 settembre 2008 consid. 4). A fronte dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone il giudice in materia, ciò non significa che dev'essere necessariamente inclusa una parte della tredicesima mensilità, la legge non imponendo di attenersi strettamente ad una quota parte del salario (TF 4A_161/2016 del 13 dicembre 2016 consid. 3.3; 4A_234/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.3; 4C.406/2005 del 2 agosto 2006 consid. 6). 6.1.2 In concreto la censura degli appellanti deve essere respinta già solo per il fatto che essi in prima sede non hanno mai contestato nella sua entità l'importo richiesto dall'attore a titolo di indennità ai sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO di complessivi fr. 16'715.50 (pari a 5 mensilità). È pertanto a giusta ragione che il Pretore ha riconosciuto all'attore la somma di fr. 12'000.- (pari a circa 3,5 mensilità), calcolata sulla base dell'importo complessivo richiesto per 5 mensilità (16'715.50 : 5 x 3.5 = 11'700). A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto preteso dagli appellanti, di principio occorre fondarsi sul salario mensile lordo (v. considerando precedente) e che in concreto quanto richiesto dall'attore e riconosciuto dal Pretore per circa 3,5 mensilità lorde si allinea al salario lordo annuale dichiarato dagli stessi convenuti per la trattenuta dell'imposta alla fonte per l'anno 2016 (fr. 40'950.-, doc. F). 6.2 Gli appellanti contestano poi l'ammontare dell'indennità riconosciuta dal Pretore, che ritengono eccessivo rispetto alle circostanze del caso concreto, in particolare a fronte della colpa concomitante dell'attore. 6.2.1 Per quel che concerne la determinazione dell'indennità, da decidere in applicazione del libero apprezzamento del giudice, entrano in considerazione, tra l'altro, il tipo e la durata dei rapporti di lavoro, l'età del lavoratore, la sua posizione gerarchica all'interno dell'impresa, la situazione personale, gli effetti economici del

licenziamento, la gravità della lesione dei diritti della personalità del lavoratore, la gravità della colpa del datore di lavoro o l'eventuale colpa concomitante del dipendente, come pure la modalità con cui la disdetta è stata comunicata (DTF 135 III 405 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4; 123 III 391 consid. 3c e riferimenti; sentenza del TF 4A_402/2021 del 14 marzo 2022 consid. 7.1). Nessuno di questi fattori è di per sé decisivo (sentenza del TF 4A_173/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 5.1).

6.2.2 In concreto il Pretore, tenuto conto del fatto che il rapporto di lavoro, su iniziativa dell'attore, sarebbe comunque terminato due mesi più tardi e che dal 1° dicembre 2020 egli aveva iniziato una propria attività indipendente, ha concluso che da un punto di vista economico il licenziamento in tronco non aveva avuto ripercussioni importanti. Il primo giudice, considerato altresì che il rapporto di lavoro era durato 24 anni, senza che all'attore fosse mai stata rimproverata alcuna manchevolezza, che la disdetta immediata era stata inviata in copia a terze persone e che ciò costituiva una grave lesione della personalità e che la stessa denotava pure un carattere abusivo, essendo intervenuta quale reazione alle pretese fatte valere dal dipendente, ha fissato in fr. 12'000.- l'indennità (pari a circa 3,5 mensilità lorde). Le argomentazioni con cui gli appellanti contestano l'attribuzione dell'indennità per licenziamento in tronco ingiustificato sono irricevibili per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), gli stessi limitandosi a opporre una propria versione dei fatti e un personale apprezzamento delle prove, e sono pure infondate. Esse si basano infatti su circostanze considerate dal Pretore, rispettivamente su fatti che non sono emersi dall'istruttoria, in particolare per quanto concerne l'asserita colpa concomitante dell'attore. Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, è peraltro a giusta ragione che il primo giudice ha qualificato il fatto di avere inviato la disdetta immediata, indicante l'asserito grave motivo, a terze persone (circostanza quest'ultima mai contestata dai convenuti nei loro allegati introduttivi), quale grave lesione della personalità del dipendente. L'eventuale obbligo imposto al datore di lavoro di segnalare all'autorità (in concreto: l'Ufficio sanità e l'Ufficio della migrazione; doc. E inc. CM.2020.678) la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente non si estende infatti alla comunicazione del motivo di disdetta. È infine un'altra volta a giusta ragione che il Pretore, dalla coincidenza temporale tra le rivendicazioni del dipendente (doc. F, inc. CM. 2020.678) e il licenziamento immediato del giorno seguente, ha dedotto il carattere abusivo della stessa. Nelle circostanze evocate nel giudizio impugnato e qui riconfermate, la decisione del primo giudice di attribuire un'indennità di circa 3,5 mensilità lorde appare congrua e non eccede il suo potere di apprezzamento.

7. Ne discende che l'appello presentato dai convenuti deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 21'946.35, seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse, determinate in base all'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, vanno nondimeno ridotte per tenere conto del parallelo incarto (12.2022.104) dall'analogo contenuto e del relativo dispendio complessivo per la trattazione delle procedure.

9. Il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di fr. 15'000.- prevista all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L'appello 23 agosto 2022 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 21 giugno 2022 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 3, è confermata. 2. Non si prelevano spese processuali. Gli appellanti, in solido, rifonderanno all'attore fr. 2'000.- per ripetibili. 3. Notificazione: - ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La

vicecancelliera Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.